



Accertamento sintetico: la gestione delle comunicazioni di irregolarità inviate dal Fisco

L'ondata delle comunicazioni del Fisco di "preannuncio di irregolarità" per i redditi 2009 che molti contribuenti hanno ricevuto o stanno ricevendo in questi giorni, pone alcune questioni tecniche che debbono essere debitamente valutate dai consulenti tributari. Il quadro in cui si collocano le comunicazioni in questione è senz'altro a tutti chiaro:

"Gentile contribuente, desideriamo offrirle alcuni elementi di valutazione concernenti la Sua dichiarazione dei redditi relativa al 2009. Confrontando tale dichiarazione con le banche dati dell'Agenzia delle Entrate risulterebbero delle spese apparentemente non compatibili con il reddito complessivo da lei indicato".

Trattasi, in buona sostanza, della segnalazione preventiva di un'evidente incoerenza tra il tenore di vita (spese sostenute) del soggetto e il reddito dichiarato dallo stesso, situazione che potrebbe ragionevolmente essere l'anticamera di un accertamento sintetico. La comunicazione di irregolarità, quindi, ben potrebbe sfociare in un accertamento ex art.38 del DPR n.600/73 come, d'altro canto, evidenziato nel testo della comunicazione:

"a partire dai controlli relativi all'anno 2009, l'Agenzia delle Entrate effettuerà analoga valutazione e, in presenza di spese di ammontare complessivo significativamente superiore al reddito dichiarato, procederà ai necessari approfondimenti".

Il contribuente mirato, quindi, è "gentilmente", ma fermamente invitato dal Fisco a valutare:

"la compatibilità del reddito complessivo dichiarato con le spese segnalate nel prospetto e con le altre spese, di diversa natura, sostenute nel 2009".

Particolarmente curioso, poi, appare un passaggio della comunicazione in cui si dice:

"Ove ravvisasse errori o incongruenze nel prospetto allegato può inviare una mail o rivolgersi ai centri di assistenza multicanale telefonando al n. 848.800.444".

Chiude, la comunicazione, con due suggerimenti che sembrano, però, più dei veri e propri ammonimenti:

"Le suggeriamo, quindi, di considerare con attenzione la presente comunicazione e le opportunità di ravvedimento offerte dalla normativa fiscale", nonché "di tenere presente questa comunicazione anche ai fini della imminente dichiarazione relativa al 2010".

Insomma, come era peraltro facilmente intuibile, l'applicazione sul campo del nuovo accertamento sintetico passa, preliminarmente, da questa operazione di *compliance* che interessa la platea di contribuenti che presentano delle significative anomalie con la logica che *"prevenire è comunque meglio che curare"*.

Chiaro che il Fisco conta anche molto sull'effetto emotivo che la campagna di comunicazioni preventive sta realizzando anche su coloro che, pur non essendo destinatari di alcuna comunicazione di irregolarità, sono colpevoli di un'evasione fiscale, piccola o grande che sia. Costoro, infatti, per effetto del "vago senso di colpa", ben potrebbero essere indirettamente indotti a regolarizzare la propria posizione per evitare guai futuri.

Detto ciò occorre, comunque, proporre alcune considerazioni tecniche in merito alla gestione delle comunicazioni di irregolarità in commento.

Iniziamo col dire che le comunicazioni, sul piano tecnico-procedurale, non sono facilmente inquadrabili:

- non sono un invito a comparire;
- non sono un questionario;
- non sono, men che meno, un atto impositivo⁶;
- insomma: non sono documenti che aprono, sul contribuente, un'attività istruttoria nel senso sostanziale del termine.

Prova ne è che, come abbiamo detto, al contribuente è consentito l'accesso al ravvedimento operoso per l'annualità mirata (il 2009). Tutti sanno, infatti, che la regolarizzazione spontanea del contribuente è inibita laddove *"siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza"*⁷, ma il fatto che la stessa comunicazione suggerisca al contribuente l'opportunità di accedere al ravvedimento operoso, attribuisce alla missiva, evidentemente, una valenza meramente formale. Appunto: un preannuncio di possibile irregolarità.

In questo contesto, poi, non è un caso che abbiamo definito "curioso" il passaggio in cui si suggerisce al contribuente di dialogare preventivamente con l'Amministrazione Finanziaria via mail o telefonicamente *"per segnalare errori o incongruenze nel prospetto allegato"*.

Sembra, peraltro, che il senso dell'invito sia riferibile più al riscontro della reale esistenza e consistenza del contenuto degli elementi utilizzati dall'Ufficio per la selezione del contribuente mirato che alla relazione alla produzione di una vera e propria "prova contraria", riferita alle possibili contestazioni del Fisco rispetto alla posizione del contribuente. Ciò nonostante, in linea di principio e a parere di chi scrive, nulla vieta al contribuente di presentare una memoria informale e documentata al competente Ufficio dell'Agenzia delle Entrate ad illustrazione della propria posizione fiscale per l'anno interessato dal preannuncio di irregolarità anche se, visto il contesto in cui si opera, questa reazione potrebbe essere prematura e quindi va ponderata con cautela. Non dimentichiamo, infatti, che le comunicazioni di irregolarità in questione segnalano la presunta anomalia, ma non indicano l'ammontare delle spese sostenute che starebbero alla base della segnalazione *"per ragioni di riservatezza nel presupposto che Lei sia certamente a conoscenza delle spese significative che ha sostenuto in epoca ravvicinata"*, come recita il testo della missiva. Quindi:



⁶ Ex artt. 32 e 33 del DPR n.600/73.

⁷ Co.1, art.13, D.Lgs. n.472/97.

⁸ Quindi le prove contrarie, ammesso che il sintetico puro poggia su di una presunzione legale.

Questo, però, senza essere presi alla sprovvista. Se l'Ufficio dovesse convocare il contribuente per la vera e propria attività istruttoria⁹, il fascicolo del cliente, con tutta la documentazione utile, deve essere già pronto.

 Un punto molto delicato è anche quello del suggerimento del Fisco al contribuente di accedere al ravvedimento operoso per regolarizzare la propria posizione.

Chiaro che se la scelta si colloca in un contesto specifico ove il fenomeno evasivo è oggettivamente determinabile, a questa soluzione nulla osta. Ove, invece, il ravvedimento dovesse essere visto come una possibile soluzione per attribuire all'annualità la redditività minima per poter far fronte alle eventuali richieste del Fisco, contando su sanzioni ridotte e sullo sconto riferito al margine di tolleranza del 20%, è chiaro che occorre muoversi con grande attenzione. Ravvedersi sul contenuto della dichiarazione dei redditi, infatti, presuppone di regolarizzare il reddito omesso con tutte le conseguenze (tributarie) del caso. Chiaro che "ravvedere" l'infedele dichiarazione di un reddito d'impresa o di lavoro autonomo significa anche porsi il problema di come quel ravvedimento potrebbe eventualmente impattare sul fronte dell'Irap e dell'Iva (oltre che delle eventuali violazioni contabili). E il quadro si complica ulteriormente se chi ravvede corre il rischio di coinvolgere indirettamente altri soggetti. Si pensi, sempre per fare degli esempi, al ravvedimento del socio di una società di persone. Il principio di trasparenza insegna che gli effetti, nel percorso al contrario della rilevanza del maggior reddito dichiarato, si ripercuoteranno anche sul soggetto partecipato prima e sugli altri soci poi. Infine, va detto che il ravvedimento presuppone l'avvenuta regolare presentazione al tempo della dichiarazione dei redditi. Se la dichiarazione è omessa, il ravvedimento operoso non è attuabile.

Se la comunicazione di irregolarità interessa, quindi, un soggetto che non ha presentato per il 2009 il modello di dichiarazione dei redditi, non è percorribile alcuna regolarizzazione spontanea, ex art.13 del D.Lgs. n.472/97.

I casi sono frequenti, nella pratica. Si pensi alle ipotesi nelle quali l'investimento 2009 che è stato lo spunto per la comunicazione del Fisco, per svariati motivi, è il frutto dell'intestazione ad un familiare di una spesa in realtà sostenuta da altro componente della famiglia. Chiaro che in questo caso la situazione va valutata nell'ambito della capacità reddituale del nucleo familiare con tutte le conseguenze del caso.

⁹ Cosa che avverrà non prima del prossimo anno visto che si sta ragionando di un possibile accertamento sintetico sul 2009.